

(N. 1920-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 2 ottobre 1957*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 30 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3213)*

presentato dal Ministro delle Finanze  
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'8 NOVEMBRE 1957

Varianti alle vigenti norme sull'imposta generale sull'entrata.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'aliquota dell'imposta generale sull'entrata, dovuta per il commercio dei prodotti fertilizzanti di produzione nazionale e per l'importazione degli stessi prodotti di provenienza estera, è fissata nella misura del 2 per cento.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

La medesima aliquota del 2 per cento è dovuta per il commercio e per la importazione dei seguenti prodotti anticrittogamici:

- solfato di rame;
- ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 per cento di solfato di rame;
- zolfo grezzo molito ed anche ventilato;
- zolfo raffinato molito ed anche ventilato;
- zolfo sublimato;
- minerale di zolfo molito ed anche ventilato;
- zolfi ramati;
- zolfo raffinato in pani e cannoli;
- altri anticrittogamici a base di Zineb, con contenuto minimo di Entilenbisditiocarbammato di zinco del 65 per cento, aventi esclusivo impiego in agricoltura.

È abrogato l'articolo 5 della legge 7 gennaio 1949, n. 1.

#### Art. 2.

L'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110, è sostituito come segue:

« L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari, è stabilita:

a) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

b) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da tè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

c) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

d) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da tè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria;

e) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

#### Art. 2.

*Identico.*

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) nella misura dell'1 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;

g) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio ».

## Art. 3.

L'imposta generale sull'entrata per gli atti economici relativi al commercio delle fisarmoniche, delle macchine fotografiche con o senza obiettivo, degli obiettivi per macchine fotografiche, delle pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia, dei gramofoni, fonografi e dischi è dovuta nella misura del 3 per cento.

Resta in tal modo modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n 799.

## Art. 4.

Per i prodotti di seguito elencati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, è determinata nella misura a fianco dei prodotti medesimi indicata:

Voce doganale 159: Zucchero di barbabietola e di canna . . . . .	4 %
Voce doganale 480: Pelli di grossi bovini (buoi, vacche, tori) comprese quelle di bufalo, rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . .	3 %
Voce doganale 481: Pelli di vitello rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . .	3 %
Voce doganale 482: Pelli di equini rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . . .	3 %
Voce doganale 483: Pelli ovine (agnello, agnellone, pecora, montone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia	3 %

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Voce doganale 484: Pelli caprine (capretto, capra, caprone) rifinite o comunque lavorate dopo la concia . . . 3 %

Voce doganale 485: Altre pelli rifinite o comunque lavorate dopo la concia 3 %

Voce doganale ex 496: Pelli da pellicceria preparate: a) pelli semplici; 2) altre; b) tavole, sacchi, mappette, croci e simili: 2) di pelli altre . . . 3 %

Nella stessa misura è determinata, per i suddetti prodotti, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

## Art. 5.

L'aliquota della imposta generale sull'entrata dovuta all'atto della importazione dei seguenti prodotti:

Voce doganale ex 472/a - Pelli greggie ovine non buone da pellicceria, aventi lana di lunghezza non inferiore a centimetri 2,5 misurata sulle fibre al centro del groppone, è fissata nella misura del 2 per cento.

*Identico.*

La disposizione relativa alla voce doganale 159 di cui al presente articolo, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per l'esportazione dello zucchero, ha effetto dal 1° aprile al 31 ottobre 1957.

## Art. 5.

*Identico.*